## REGIONE CALABRIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE DIREZIONE GENERALE

DELIBERA Nº 117

**ORIGINALE** 

OGGETTO: Presa atto DPGR-CA n. 150/2013. Approvazione nuovo regolamento aziendale Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI).

**2 MAR. 2016**L'anno duemilasedici, il giorno del mese di marzo, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via M. Nicoletta angolo via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del direttore della U.O. Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal medesimo direttore;

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso

che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71/2011, era stato approvato il Nuovo Piano regionale sull'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI);

che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27/2012 erano state apportate parziali rettifiche a detto Piano regionale sulla scorta delle indicazioni espresse, in sede di verifica, dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, con parere «Calabria-DGPROG-23/11/2011-0000486-P»;

che con legge n. 189/2012 sono state apportate sostanziali modifiche alla legge n. 120/2007 recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" con evidenti ripercussioni sul Piano regionale;

che si è reso quindi necessario aggiornare il Piano regionale ALPI di cui al DPGR n. 71/2011 alla luce delle novelle introdotte in materia di attività libero-professionale intramuraria dalla succitata legge n. 189/2012.

che pertanto con DPGR-CA n. 150/2013, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, è stato approvato il nuovo Piano Regionale sull'ALPI.

### Considerato

che per come espressamente stabilito dal citato DPGR-CA n. 150/2013 è fatto obbligo ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere di adeguare i propri Regolamenti aziendali sull'ALPI alle disposizioni contenute nel nuovo DPGR 150/2013.

che si rende, inoltre, necessario recepire l' "Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 13 marzo 2013;

### Dato atto

che per i professionisti che al 30.04.2013 svolgevano attività liberoprofessionale intramuraria presso studi privati (c.d. "ALPI allargata") lo svolgimento delle stesse attività, è autorizzata, in via residuale e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2014 (oggi prorogato fino al 30.06.2016), presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista e l'azienda di appartenenza sulla base dello schema-tipo approvato con l'accordo Stato/Regioni recepito col presente atto.

### Considerato

che questa ASP ha assunto tutti i provvedimenti necessari a far sì che, alla data del 31.12.2014 - oggi prorogato al 30.06.2016 - il programma sperimentale autorizzato dalla regione con il citato DPGR n. 150/2013 troverà la sua naturale conclusione (30.06.2016) con l'avvenuto rientro di tutti i professionisti in locali aziendali appositamente individuati e da utilizzare in via esclusiva per l'ALPI ed allo stato in corso di completamento.

che in questa ASP per i professionisti che alla data del 30.04.2013 svolgevano attività libero-professionale intramuraria presso studi privati (c.d. "ALPI allargata") è stata già regolarmente sottoscritta la specifica convenzione annuale rinnovabile sulla base dello schema-tipo approvato dall'Accordo Stato/Regioni recepito col presente atto (art. 1, comma 4, I. 189/2012) ad oggi prorogata fino al 30.6.2016.

che è stato individuato nel Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale l'infrastruttura di rete prevista dall'art. 1, comma 4, lett. a), I. n. 189/2012, per il collegamento, in voce e/o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Azienda e le strutture erogatrici di prestazioni ALPI (interne ed esterne all'Azienda) secondo le modalità tecniche determinate con Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 (art. 3.4, Piano ALPI);

che è assicurato che il pagamento delle prestazioni rese in regime di ALPI avvenga con imputazione diretta all'Azienda, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità di tutti gli importi (art. 3.5, Piano ALPI);

### Dato atto e considerato

Che in materia di definizione del nuovo regolamento ALPI e delle tariffe adeguate ai sensi dell'articolo 12 del Piano regionale ALPI, previa specifica convocazione, si sono svolti numerosi incontri con i rappresentati delle OO.SS. dei professionisti interessati e che da ultimo, nell'incontro del 16.03.2016, si è pervenuti a specifica intesa in ordine all'approvazione delle tariffe e del riparto dei proventi introitati per l'attività libero professionale e del nuovo regolamento ALPI attuativo delle disposizioni regionali di cui al DPGR n. 150/2013.

Che, tuttavia, in ordine all'intesa di cui sopra i rappresentanti delle OO.SS. hanno prodotto specifiche dichiarazioni a verbale allegati in atti, evidenziando, tra l'altro, la necessità e l'urgenza di reperire in via definitiva specifici locali da destinare all'ALPI in regime di ricovero.

### Ritenuto

- di non poter procrastinare oltre l'adozione del nuovo regolamento aziendale in materia di ALPI procedendo all'aggiornamento del vigente regolamento ormai superato dalle intervenute disposizioni normative nazionali e regionali in materia;
- di attuare il modello organizzativo definito all'art. 5, Piano regionale ALPI (Monitoraggio liste d'attesa);

- di prevenire eventuali conflitti di interessi e concorrenza sleale;
- di allineamento tempi di erogazione tra attività istituzionale e ALPI;
- di escludere la possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario" nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività (art. 3.7, Piano ALPI)

### Di stabilire che

- ai sensi dell'art. 28, legge n. 488/1999, la regione partecipa alla spesa per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital (OH), nel limite del 50% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- ai sensi dell'art. 2-septies, legge n. 138/2004, i professionisti dipendenti delle aziende Sanitarie ed ospedaliere possono optare, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto, rispettivamente, dal successivo 1 giugno e 1 gennaio;

### Visti

- il DPCM 27 marzo 2000, che regolamenta lo svolgimento dell'attività liberoprofessionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN;
- la legge n. 120/2007, che reca "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramoenia";
- la legge n. 189/2012, che, all'art. 2, introduce novità in materia di "esercizio dell'attività libero professionale intramuraria"
- il DPGR-CA n. 150/2013.

### Vista

La proposta formulata dal direttore della struttura organizzativa programmazione sanitaria.

### Acquisito

Il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto del DGPR-CA n. 150/2013 recante "Piano Regionale sull'ALPI DPGR n. 71/2011 rettifica".
- 2) Di approvare il nuovo regolamento aziendale in materia di Libera Professione Intramuraria (ALPI) nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, aggiornato alla novella ex legge n. 189/2012 ed alla DPGR-CA n. 150/2013 e da ritenersi integralmente sostitutivo di quello approvato con deliberazione del direttore generale n. 2366/2000.

- 3) Di dare atto della disponibilità di spazi aziendali da destinare all'ALPI già comunicata al Dipartimento Sanità della Regione Calabria che saranno definitivamente completati entro il 30.06.2016.
- 4) Di prorogare, ai sensi del punto 3 comma 3.2 del piano regionale ALPI, la possibilità di utilizzare, transitoriamente, gli stessi spazi e le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni, modalità di riscossione e pagamenti.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Sanità della Regione Calabria e alla struttura del Commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Calabria.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Fratto

Il Direttore Sanitario

Dr. Agostino 772

Il Direttone Amministrativo

Dr. Giuseppe Fico

Il Commissario Straordinario

Dr. Sergio Arena

### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'ASP di Crotone il <u>2 2 MAR. 2016</u> con protocollo della Segreteria Generale n. <u>0 3 0</u> ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile Valter Cosentino

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali le Legali
Dr. 200 Affari GIDRDANO



## Provvedimento Aziendale in materia di "DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA"

(Aggiornato con le disposizioni regionali di cui al DPGR nº 150/2013)

Marzo 2016

### INDICE

Premessa	Pag. 3
Art. 1: Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2: Definizione di attività libero-professionale intramuraria	Pag. 4
Art. 3: Condizioni generali di esercizio dell'ALPI	Pag. 4
Art. 4: Prescrizioni e obblighi	Pag. 6
Art. 5: Modello Organizzativo	Pag. 7
Art. 6: Tipologia delle prestazioni	Pag. 7
Art. 7: Attività libero - professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione	Pag. 8
Art. 8: Particolari forme di libera professione	Pag. 9
Art. 9: Attività diverse dalla libera professione	Pag. 10
Art. 10: Supporto alla libera professione	Pag. 10
Art. 11: Informazione all'utenza	Pag. 11
Art. 12: Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi - contabilità separata	Pag. 11
Art. 13: Meccanismi di valutazione e controllo e ufficio ALPI	Pag. 12
Art. 14: Organismo paritetico di promozione e verifica	Pag. 13
Art. 15: Norme transitorie finali e di rinvio	Pag. 14
Allegato 1: Procedura operativa per l'attività LPI per le prestazioni richieste dall'azienda ai dirigenti ad integrazione dell'attività istituzionale	Pag. 15
Allegato 2: Individuazione strutture provvisorie per ALPI	Pag. 17
Allegato 3: Discipline, specialità e strutture con limitata possibilità di esercizio ALPI	Pag. 21
Allegato A – Modello richiesta autorizzazione ALPI	Pag. 22
Allegato B – Modello autorizzazione ALPI	Pag. 23

### Regolamento Aziendale in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria (Aggiornato alle disposizioni di cui al DPGR n. 150 del 16 dicembre 2013)

### Premessa

Il presente regolamento è adottato in esecuzione delle specifiche disposizioni regionali di cui al DPGR n. 150 del 16 dicembre 2013. Con l'adozione del presente regolamento l'ASP di Crotone provvede ad adeguare il vigente regolamento aziendale in materia a suo tempo adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 2366 del 31.10.2000 e che pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende revocato ad ogni effetto di legge.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, è interessata allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente, al fine di :

- Contribuire al processo riorganizzativo dei sevizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'azienda.
- Rafforzare la capacità competitiva dell'azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma sul mercato più generale dei servizi sanitari.
- Garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale medico e delle altre professionalità sanitarie che ha optato e che opterà per l'esercizio dell'attività professionale libero professionale intramuraria, di esercitare la stessa sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con soggetti terzi paganti.
- Valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza medica e sanitaria dell'azienda.
- Introdurre, con il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano le motivazioni del personale e il senso d'appartenenza all'azienda.

L'attività libero professionale intramuraria deve rappresentare l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione.

L'Azienda in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 120/2007 e successive integrazioni e modifiche nonché delle specifiche disposizioni regionali in materia:

- Predispone, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, specifici e distinti spazi aziendali da destinare in via esclusiva all'attività libero professionale intramuraria.
- Istituisce nell'ambito del CUP aziendale l'attività di prenotazione e la riscossione dei proventi dell'attività libero professionale intramuraria.
- Trasmette al dipartimento regionale Tutela della salute, con cadenza trimestrale, il report informativo sull'attività libero professionale.
- Trasmette al dipartimento regionale tutela della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi dei medici e del personale che nell'anno precedente abbiano svolto attività libero professionale intramuraria con indicazione dei proventi sia aziendali che dei singoli operatori.

E' riconosciuto e garantito il diritto di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle prestazioni in regime libero professionale ed i pazienti in regime di attività istituzionale, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendano necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.

Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per l'azienda la finalità anche di crescita complessiva della produttività e delle entrate proprie, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci,e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aziendale si applicano, ai sensi del D.M Sanità 31 luglio 1997, del DPCM 27 Marzo 2000, del CCNL 1998-2001 del 8.06.2000, della legge n. 120/2007 e della legge n. 189/2012, nonché delle disposizioni regionali di cui al DPGR n. 150/2013, a tutto il personale dipendente dell'ASP di Crotone con rapporto

esclusivo appartenente alla dirigenza medica e veterinaria e alla dirigenza sanitaria non medica.

- 2. Non rientrano nella presente regolamentazione in quanto diversamente e specificamente normate:
  - l'attività libero professionale dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) e degli specialisti ambulatoriali dell'area medico-veterinaria convenzionati con il servizio sanitario regionale;
  - l'attività libero-professionale del personale infermieristico.

### Art. 2

### Definizione di attività libero-professionale intramuraria

- 1. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico e veterinario e del personale della dirigenza sanitaria non medico si intende:
  - a) l'attività che detto personale esercita, individualmente o in équipe, fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, l'attività di day hospital, di day surgery e di ricovero ordinario, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di eventuali fondi integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - b) l'attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N. nonché in altra struttura sanitaria non accreditata, con la quale l'azienda abbia stipulato apposita convenzione.
  - c) l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.
- 2. Si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d, D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall'azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza di organico, in accordo con le équipes interessate. La modalità di svolgimento dell'attività libero professionale richieste dall'aziendale ai dirigenti ad integrazione dell'attività istituzionale è definita nell'Allegato 1 del presente regolamento a cui si fa rinvio. Tali prestazioni, per come previsto dall' art. 55 comma 2, CCNL 1998-2001 del 8.06.2000, si considerano erogate nel regime di cui alla lettera c) del comma 1 e possono essere richieste, in via eccezionale e temporanea, solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati, previa relativa attestazione da parte della direzione generale. I dirigenti medici che beneficiano di tale istituto non possono accedere al fondo perequativo.
- 3. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, conformemente all'art. 72, comma 7, legge 23 Dicembre 1998, n. 448. Pertanto, ove debba essere emessa fattura con addebito IVA (es. prestazioni medico-legali), la stessa sarà emessa dall'Azienda sanitaria della quale il medico è dipendente (Agenzia delle Entrate Circolare n. 4 del 28.01.2005).
- 4. Ai sensi dell'art. 2-septies, legge n. 138/2004, i dirigenti sanitari possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto, rispettivamente, dal successivo 1 giugno e 1 gennaio.

### Art. 3

### Condizioni generali di esercizio

1. L'esercizio della libera professione intramuraria deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'Azienda e con quelle di valorizzazione delle professionalità che contribuiscono a rendere le strutture di appartenenza più performanti ed attrattive. L'espletamento della attività libero professionale intramuraria deve garantire:

- l'integrale assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;
- un corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale.
- 2. L'attività libero professionale intramuraria è svolta in specifici e distinti spazi aziendali da destinare in via esclusiva all'attività libero professionale intramuraria per come indicato in premessa. In via provvisoria e fino alla definitiva sistemazione ove emerga carenza di spazi aziendali disponibili, per tutte le attività in regime ALPI, possono essere utilizzati gli stessi spazi e le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni, modalità di riscossione e pagamenti. Analogamente, anche per l'attività di ricovero, le strumentazioni diagnostiche e le sale operatorie saranno utilizzati gli stessi spazi e le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale in orari non previsti per l'attività istituzionale.
- I requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi valutati dalle strutture tecniche aziendali preposte - saranno quelli previsti per lo svolgimento della corrispondente attività istituzionale nelle discipline specialistiche ambulatoriali.
- 4. Si individua nel Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale l'infrastruttura di rete informatica deputata alla prenotazione, riscossione e gestione dei piani di lavoro. Il CUP opererà attraverso le agende informatiche attive sia per l'ALPI intra aziendale che per quella svolta, in via residuale e comunque fino al 30.06.2016, presso gli studi dei professionisti. In tale sistema, in regola con le vigenti disposizioni in tema di sicurezza e di privacy, sono inseriti i dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti. Come per l'attività istituzionale gli sportelli CUP, in caso di mal funzionamento del sistema e/o di generale emergenza, effettuano la prenotazione e la fatturazione delle prestazioni, manualmente, su moduli cartacei predisposti. L'utenza può prenotare le prestazioni in regime ALPI anche mediante prenotazione telefonica sulla linea collegata "in voce" allo sportello CUP analogamente al professionista che potrà chiedere informazioni sulle visite programmate a suo carico. L' azienda può utilizzare il collegamento "in dati", e non potendo lo stesso costituire onere, dovrà essere recuperato dagli introiti delle prestazioni libero professionali sulla quota parte
  - L'azienda può utilizzare il collegamento "in dati", e non potendo lo stesso costituire onere, dovrà essere recuperato dagli introiti delle prestazioni libero professionali sulla quota parte aziendale dell'attività ALPI. Per le specifiche modalità tecniche si rinvia al DM Salute 21.2.2013 recante << Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni>>.
- 5. Gli onorari relativi all'erogazione di prestazioni di tipo clinico saranno riscossi presso l'apposita struttura aziendale dedicata all'ALPI o presso gli sportelli CUP dell'ASP, secondo criteri di terzi, età e trasparenza, attraverso sistemi che garantiscono la tracciabilità. Per le altre prestazioni (consulenze, prestazioni di veterinaria, erogazione di servizi in regime di convenzione da parte delle aziende verso terzi richiedenti, etc.) si utilizzerà anche il conto corrente postale o bancario aziendale.
- 6. Per l'azienda che, con idonea motivazione, ha dichiarato carenza di spazi aziendali atti allo svolgimento di talune tipologie prestazionali, si autorizza, in via residuale, il *Programma sperimentale* per lo svolgimento dell'ALPI di cui *all'articolo* 1, *comma* 4, della novellata *legge* 3 *agosto* 2007, n. 120 presso gli studi privati di professionisti collegati in rete con oneri a proprio carico. A tale scopo è utilizzato lo schema di convenzione annuale approvato dalla Conferenza Stato/Regioni per i professionisti che al 14.09.2012, data di entrata in vigore del *DL* n. 158/2012 convertito in *legge* n. 189/2012, erano stati autorizzati a svolgere l'ALPI presso studi privati. In ogni caso i suddetti professionisti non potranno esercitare la loro attività presso strutture convenzionate con il SSR in conformità alle generali disposizioni di legge vigenti (art. 4, comma 7, l. 30 dicembre 1991, n. 412; art. 1 comma 5, legge 23 dicembre 1996, n. 662; Sentenza Consiglio di Stato, IV sez., n. 9881 del 15.06.2004).
- 7. Nell'ambito di tale programma si esclude la possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi collegati in rete nei quali (accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività e convenzionati per l'esercizio della libera professione operino:
  - a) professionisti non dipendenti e non convenzionati per l'esercizio della libera professione;

- b) professionisti dipendenti del SSN in regime di non esclusività.
- 8. Il mancato rispetto delle condizioni generali di esercizio di cui al presente articolo, nonché delle specifiche condizioni afferenti le singole tipologie di libera professione intramuraria, qualora sia imputabile a comportamenti individuali, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai CC.NN.LL, inclusa anche la sospensione della stessa attività.

### Art. 4. Prescrizioni ed obblighi

- 1. L'attività libero-professionale intramuraria deve essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.
- 2. L'attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta in una sede unica nell'ambito del territorio dell' Azienda di appartenenza.
- 3. L'attività libero-professionale è svolta fuori dell'orario di servizio ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva. L'attività non può essere esercitata durante l'assenza dal servizio per malattia, astensione obbligatoria dal servizio, assenze retribuite, congedo collegato al rischio radiologico, ferie, aspettative varie, scioperi, nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel caso in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale (art. 3, comma 1, l. 120/2007).
- 4. L'attività libero professionale può essere effettuata, eccezionalmente, durante l'orario ordinario di lavoro solo per prestazioni di laboratorio, strumentali e consulenze specialistiche in favore di ricoverati in regime libero professionale. In tal caso i professionisti ed il personale di supporto sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero professionale con orario di lavoro supplementare, calcolato in base agli standard orari prefissati per prestazioni analoghe erogate in attività istituzionale. L'identificazione di tali Servizi, nei quali per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell' attività libero-professionale in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale, è demandata al Collegio di Direzione, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali.
- 5. L'attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. In conformità con le previsioni dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 27.03.2000, il personale, che in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. maggiormente rappresentative, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina di appartenenza o nella disciplina equipollente a quella d'appartenenza;
- 6. L'Azienda, attraverso l'Ufficio deputato alla programmazione sanitaria e controllo di gestione, negozia con i Dirigenti responsabili delle strutture i volumi di attività istituzionale/libero professionale in occasione della definizione degli obiettivi e del budget annuale. I volumi di attività libero professionale intramuraria non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro (art. 1, comma 4, lettera a), legge 120/2007). Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'esercizio precedente, il Direttore Generale deve, con provvedimento formale da trasmettere al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, effettuare la ricognizione del volume di attività istituzionale, suddiviso per tipologia, e quello di attività libero professionale, suddiviso per tipologia, attestando che il secondo è inferiore al primo.
- 7. L'esercizio della attività libero professionale, in regime di ricovero, non può essere autorizzata per le prestazioni relative ai servizi di emergenza, di terapia intensiva e sub intensiva, unità coronarica e di rianimazione, trattamenti sanitari obbligatori, dialisi, attività certificatoria esclusivamente attribuita al SSN e ogni attività riservata in via esclusiva al SSN, trattamenti di terapia oncologica.
- 8. Non sono erogabili, altresì, le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnosticoterapeutica, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche.

- 9. L'esercizio dell'attività libero-professionale soggiace alle norme di responsabilità disciplinare di cui agli *articoli* 5 *e ss., CCNL integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN* sottoscritto il 6 maggio 2010.
- 10. Ai sensi e per gli effetti dei vigenti CC.CC.NN.L., viene garantita a tutti gli operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni la copertura assicurativa, già operante a livello dell'Azienda, per danni materiali a persone e a cose in relazione all'attività sanitaria svolta e secondo le modalità previste dai vigenti CC.CC.NN.L. L'ufficio aziendale preposto alle procedure assicurative inerenti l'attività istituzionale vigilerà affinché, ad ogni scadenza di contratto, l'attività intramoenia figuri nella copertura assicurativa.

### Art. 5 Modello Organizzativo

- 1. L'Azienda gestisce, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria (ALPI) al fine di garantirne il corretto esercizio della stessa.
- 2. Al fine di conseguire una congrua efficace ed efficiente gestione dell'ALPI, l'Azienda:
  - a) Individua, nel Direttore Sanitario Aziendale, direttamente o tramite suo delegato, la responsabilità dell'apposito e specifico ufficio denominato Ufficio ALPI cui affidare tutte le competenze in materia di ALPI, ivi incluso il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, senza maggiori oneri per il bilancio aziendale.
  - b) Affida, senza oneri aggiuntivi, a personale aziendale il servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni.
  - c) Determina, d'intesa con i singoli dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, la tariffa delle prestazioni predisposta secondo le modalità stabilite nel presente regolamento aziendale.
  - d) Riscuote gli onorari relativi alle prestazioni erogate secondo criteri di terzi età e trasparenza mediante sistemi che garantiscano la completa tracciabilità della procedura.
  - e) Effettua il monitoraggio aziendale, attraverso la competente struttura CUP, dei tempi di attesa delle prestazioni erogate sia nell'ambito dell'attività istituzionale che di quella libero-professionale con invio del flusso al Dipartimento Tutela della Salute attraverso i sistemi già attivi.
  - f) Attiva meccanismi di riduzione dei tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale.
  - g) Verifica i volumi di attività e tempi di attesa dell'attività libero professionale finalizzati al loro progressivo allineamento con quelli istituzionali.
  - h) Garantisce che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
  - i) Effettua la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche in riferimento alle responsabilità poste in capo al Direttore Generale per omessa vigilanza.

### Art. 6 Tipologia delle prestazioni

- 1. L'attività libero-professionale intramuraria può essere svolta nelle seguenti forme:
  - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista, che si esercita sotto forma di prestazione ambulatoriale, di visite domiciliari e di consulto presso il domicilio degli utenti;
  - b) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, che si esercita sotto forma di prestazioni professionali in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery;
  - c) libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, che si esercita all'interno della struttura aziendale sotto forma di diagnostica ambulatoriale o di prestazioni in ricovero ordinario e/o di day hospital e day surgery per le sole specialità chirurgiche, ovvero come proposto dal singolo professionista in sede di richiesta di autorizzazione;
  - d) libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, singolo o associato, ovvero da parte di altre istituzioni pubbliche e/o private, che si esercita all'interno della struttura aziendale per l'erogazione di servizi diagnostici (analisi

- cliniche, RX, TAC, RMN, ANGIO, medicina nucleare, analisi istopatologiche, accertamenti coronarografici, ecc.) ovvero come proposto dal singolo professionista in sede di richiesta di autorizzazione;
- e) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) o dall'Azienda, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa, soprattutto nei casi di carenza di organici.
- 2. Si considerano in genere prestazioni erogate in regime di attività libero professionale tutte quelle prestazioni, individuali o di équipe, svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, su specifica richiesta di utenti singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, caratterizzate dalla scelta preventiva del dirigente nonché dal pagamento di una tariffa a fronte della quale occorre emettere una fattura (consulenze in favore di ricoverati, sperimentazioni di farmaci, consulenze e consulti).
- 3. Nell'ambito della disciplina di appartenenza e con oneri a totale carico del richiedente, possono essere erogate prestazioni non ricomprese nei LEA purché scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci. Ove la sede di erogazione di tali prestazioni preveda una particolare organizzazione con annesso strumentario, la suddetta attività potrà essere espletata solo se la struttura di appartenenza risulti già idoneamente attrezzata.

### Art. 7

### Attività libero-professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione

- Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, erogate al di fuori dell'impegno istituzionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale (art. 59, comma 1del CCNL 1998/2001).
  - A tal fine, fatta salva la ipotesi di esercizio dell'attività prevista dalle lettere a),b) e c) dell'art. 55 del CCNL 1998/2001, l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'azienda, anche al di fuori delle strutture aziendali. L'Azienda individua, altresì, i dirigenti assegnati all'attività medesima, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate. Tale attività è disciplinata da apposita convenzione stipulata tra Azienda ed Ente o Ditta richiedente.
- 2. Analogamente a quanto disposto per l'ALPI svolta nell'area clinica, possono essere utilizzati gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
- 3. Conformemente alle norme nazionali e regionali vigenti, possono esercitare l'attività medico legale in regime libero-professionale intramuraria i dirigenti medici afferenti alla Struttura di Medicina Legale aziendale, purchè non si tratti di attività certificatoria riservata per legge al SSN. Le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) possono essere erogate, oltre che dai dirigenti afferenti alla Struttura di Medicina Legale, anche dagli altri dirigenti medici per la specialità di competenza. Le CTP richieste da enti e ditte vengono rese in regime di convenzione stipulata tra l'azienda sanitaria erogante il servizio e l'ente o ditta beneficiaria.
- 4. L'attività libero-professionale dei medici veterinari, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità veterinaria integrando l'attività istituzionale per quelle prestazioni da questa non previste. Non è consentito l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza, di controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.
- 5. I veterinari possono espletare in regime di ALPI le seguenti attività:
  - a. Assistenza e prevenzione zooiatrica.
  - b. Attuazione di procedure per l'identificazione degli animali (microchip);
  - c. Assistenza e prevenzione nei confronti degli animali da reddito, integrando i programmi finalizzati al controllo e/o all'eradicazione di malattie infettive e piani di assistenza rivolta alla valorizzazione del patrimonio zootecnico non previste dai livelli essenziali di assistenza;

d. Controllo della riproduzione degli animali.

I dirigenti veterinari possono svolgere attività libero professionale:

- negli ambulatori aziendali ove disponibili;
- negli studi privati transitoriamente autorizzati nell'ambito del programma sperimentale;
- presso gli allevamenti;
- in regime di convenzione/consulenza tra azienda sanitaria di appartenenza ed enti o ditte richiedenti;
- presso il domicilio degli utenti per come previsto dal precedente art. 6.1, letto a).
- 6. L'attività libero professionale intramuraria dei medici dello Sport si esplica, analogamente a quella istituzionale, attraverso il supporto del sistema informatico CUP che effettua la prenotazione e la riscossione dei proventi. Le prestazioni sono quelle previste dal nomenclatore/tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale.
- 7. La procedura di prenotazione inerente l'attività libero professionale dei medici legali e dei veterinari, non essendo ad oggi disponibile apposito nomenclatore, viene effettuata a cura dello stesso professionista, mentre la riscossione avviene con le modalità di cui al punto 3.5. Con successivo atto, da adottarsi a cura del dipartimento sanità della Regione Calabria entro 180 giorni dall'approvazione delle linee guida di cui al DPGR n. 150/2014, verrà approvato un nomenclatore regionale dedicato all'attività consulenziale medico legale e veterinaria, che renderà possibile la procedura di prenotazione e riscossione attraverso il sistema informatico CUP. Le prestazioni medico legali soggette ad IVA sono fatturate dall'azienda di appartenenza del professionista.
- 8. È esclusa la possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale, sia in qualità di medico competente che di consulente, per i dirigenti medici che operano in uffici preposti alla vigilanza (art. 39, comma 3 e art. 13, comma 5, D.Lgs n. 81/2008).
- 9. Le Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) disposte dall' Autorità giudiziaria non rientrano nell'attività libero professionale. Trattasi di attività extraistituzionale che soggiace a specifica regolamentazione.

### Art. 8 Particolari forme di libera professione

- 1. L'attività di consulenza rientra nei compiti istituzionali. Se viene svolta fuori dell' orario di lavoro dai professionisti che hanno aderito all'A.L.P.I. aziendale, è considerata attività libero professionale intramuraria ed è sottoposta alla disciplina del presente regolamento. Essa è regolata da apposite convenzioni, stipulate tra l'azienda e terzi interessati che ne hanno espresso richiesta, che disciplinano l'operatività e la remunerazione del professionista. L'esercizio di tale attività deve garantire il rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni, salvo diversa opzione espressa dai richiedenti. Le suddette convenzioni devono prevedere:
  - I limiti minimi e massimi dell'impegno orario di ciascun dirigente, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  - L'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione;
  - Le modalità di attribuzione dei compensi già comprensivi di eventuali rimborsi spese;
  - La durata della convenzione;
  - La natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato;
  - Le motivazioni e i fini della consulenza per accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
- 2. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. 1124/65. Per i compensi si applica l'accordo Organizzazioni Sindacali, Medici e INAIL del 24 Dicembre 2007: "Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche.
- 3. I servizi sanitari ed i pacchetti prestazionali possono essere resi dall'Azienda, su espressa istanza prodotta dal richiedente ed in base a specifica convenzione:
  - ad altra azienda o ente del comparto;
  - ad istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro;
  - ad aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse a normativa specifica;

- presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate localizzate nel territorio della Regione;
- 4. I consulti, cioè l'espletamento di prestazioni professionali presso il domicilio di singoli utenti richiedenti, sono resi dal professionista nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell' orario di lavoro. L'onorario del consulto, in linea con i criteri stabiliti dal tariffario aziendale approvato, viene comunicato dal professionista in occasione della domanda di adesione all' ALPI. Lo stesso sarà riscosso con le stesse modalità precedentemente specificate di cui al precedente art. 3 punto 5 e liquidato al professionista con le modalità previste per tutte le prestazioni rese in regime di ALPI.
- 5. Rientrano tra le attività del presente articolo l'esercizio, in regime di attività libero professionale intramuraria, delle prestazioni erogate in qualità di medico competente nell'ambito delle attività previste dal *D.LGS* 9 aprile 2008 n.81, salvo i casi di incompatibilità. Data la particolare natura delle suddette attività il loro espletamento avviene, di consueto, presso gli ambulatori allestiti presso gli enti e le ditte richiedenti. Qualora il dirigente medico opti per lo svolgimento dell'ALPI in qualità di medico competente, tale esercizio avverrà conformemente all'art. 55, comma 3, CCNL 1998- 2001 in quella sola tipologia prestazionale.
- 6. Sono comprese nelle attività professionali a pagamento gli studi clinici e la sperimentazione di farmaci, vaccini e di altro materiale sanitario richieste da ditte o enti terzi all' Azienda contestualmente all'eventuale indicazione del responsabile dello studio stesso. Tali attività vengono espletate da professionisti autorizzati all'esercizio dell'ALPI nella disciplina inerente allo studio, approvato dal competente Comitato Etico, sulla base di apposita convenzione. In nessun caso, per le attività di cui al presente punto, possono essere introitati, direttamente, compensi da parte dei dirigenti interessati. Le suddette attività cosiddette "a pagamento", costituendo attività imprenditoriale, devono necessariamente garantire, oltre al previsto equilibrio costi/ricavi, anche un introito per l'azienda erogante.

### Art. 9 Attività diverse dalla libera professione

- 1. Non rientrano fra le prestazioni libero professionali disciplinate della presente regolamentazione le attività appresso riportate:
  - partecipazione a concorsi o commissioni, corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti;
  - collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
  - relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi
  - partecipazione ai comitati etici e scientifici;
  - partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni ed Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro;
  - partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, D.lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295);
  - perizie e consulenze tecniche di ufficio disposte da organi giudiziari (DPCM 27/03/2000).
- 2. A norma dell'art. 60, comma 2, CCNL 1998/2001, dette attività ed incarichi, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dall'art. 72, comma 7, legge n. 448/1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. L'Azienda dovrà, inoltre, valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali e verificare la sussistenza di conflitto d'interessi.
- 3. A norma dell'art. 60, comma 3, dello stesso CCNL 1998/2001, nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell'

omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

### Art. 10 Supporto alla libera professione

- 1. Il reclutamento del personale di supporto alla libera professione intramuraria avviene su base volontaria. Si prevedono due distinte tipologie di supporto alla libera professione intramuraria:
  - a) Supporto diretto

E' quello reso dal personale che collabora direttamente con il dirigente medicoveterinario nell'erogazione delle prestazioni. L'apporto è giustificato dai volumi e dalle tipologie di attività, in analogia a quanto avviene per l'attività istituzionale, salva diversa e motivata determinazione. Tale personale viene utilizzato su richiesta del professionista e opera esclusivamente in sua presenza. Lo stesso professionista adotterà una tariffa indicata nel provvedimento di autorizzazione comprensiva della remunerazione del suddetto personale nella percentuale stabilita dal presente regolamento aziendale.

b) Supporto indiretto

Il presente regolamento prevede, altresì, l'utilizzo di personale addetto alle procedure di prenotazione delle prestazioni rese in ALPI ed alla conseguente riscossione delle relative tariffe. Dette attività sono remunerate con quota parte della tariffa per come stabilito nel presente regolamento aziendale.

### Art. 11 Informazione all'utenza

- 1. L'Azienda garantisce, nel rispetto dei diritti della *privacy* del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni professionali in regime di ALPI, con particolare riguardo:
  - all'elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
  - al tipo di prestazioni erogate;
  - alla scelta della struttura;
  - alle modalità di prenotazione;
  - alla previsione complessiva di spesa per ciascuna tipologia di prestazione;
  - agli orari previsti per l'attività ambulatoriale.

#### Art. 12

### Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi. Contabilità separata.

1. I criteri per la determinazione delle tariffe nonché l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati e al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'Azienda nel rispetto dell'art. 57, CCNN.LL. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria.

Nella determinazione delle tariffe, ai sensi del precedente art. 5 punto 2, letto c), l'azienda tiene conto dei Tariffari nazionali vigenti e, in mancanza, di quelli approvati dagli Ordini professionali di appartenenza del professionista. Ad ogni modo, il presente regolamento aziendale prevede un minimo tariffario, non inferiore alla quota di compartecipazione (ticket) versata dall'utente per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ed un massimo stabilito in contrattazione con le OO.SS. in sede di definizione del regolamento aziendale ALPI.

La tariffa deve coprire i costi relativi a:

- a) remunerazione del professionista e/o dell' equipe;
- b) remunerazione del personale di supporto diretto;
- c) remunerazione del personale di supporto indiretto e dell'Ufficio ALPI;
- d) ammortamento e manutenzione delle attrezzature;
- e) costi diretti ed indiretti aziendali (illuminazione, riscaldamento, lavanolo, smaltimento dei rifiuti, imposizione fiscale, copertura assicurativa);

- f) accantonamento del 5% della tariffa come fondo perequativo contrattuale destinato ai dirigenti medici e veterinari con preclusa o limitata possibilità di accesso all'ALPI secondo quanto previsto dall'art. 57, letto i), C.C.NL dirigenza 8.06.2000;
- g) accantonamento di ulteriore quota del 5% della tariffa da destinare prioritariamente alla riduzione delle liste d'attesa ovvero ad interventi di prevenzione.
- 2. I criteri per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei proventi sono stabiliti per come indicato nella **Tabella allegata** al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3. L'attività libero-professionale intramuraria costituisce oggetto di apposita contabilità separata, che non può in alcun modo fare registrare disavanzi in capo all'Azienda. Gli uffici preposti alla gestione economico-finanziaria e alla gestione del personale cureranno, ognuno per le proprie competenze, il perseguimento dell'equilibrio costi/ricavi e degli adempimenti di tipo fiscale. Ove gli uffici suddetti dovessero segnalare un disavanzo, l'azienda è obbligata ad applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, legge 23 Dicembre 1994, n. 724 armonizzate con l'art. 7, comma 5, DPCM 27 Marzo 2000.
- 4. L'Azienda è tenuta a corrispondere ai professionisti i compensi per l'attività libero professionale svolta mediante accredito nello stipendio del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, compatibilmente con le procedure informatiche in uso e, comunque, non oltre due mesi dalla suddetta erogazione.

### Art. 13

### Meccanismi di valutazione e controllo e Ufficio ALPI

- 1. Il presente regolamento aziendale prevede meccanismi di valutazione e controllo che consentono un puntuale monitoraggio delle procedure di autorizzazione e verifica dell'attività e del recupero dei costi diretti ed indiretti che la stessa comporta.
  - Più in particolare l'Azienda, attraverso l'ufficio ALPI di cui al successivo punto 2, assicura:
  - a) Nella fase istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio della libera professione o della domanda di modifica dell'atto autorizzativo.
    - la verifica che l'attività richiesta sia conforme alle disposizioni vigenti ed al presente regolamento, con riferimento alla disciplina, alle tariffe proposte, ecc.;
    - la verifica che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature, posti letto) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'Unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'Azienda.
    - il controllo del rispetto, da parte del professionista interessato, del presente regolamento e, per quanto non previsto dallo stesso, dalla normativa vigente.
    - che le procedure di prenotazione e riscossione siano tracciabili e consentano la rilevazione dei dati di attività.
    - che le tariffe siano comprensive di ogni tipo di costo sostenuto dall'azienda per lo svolgimento dell'ALPI.
    - l'accoglimento delle istanze dei professionisti in materia di ALPI istruendo le relative pratiche ed i relativi fascicoli e valutazione della conformità delle istanze al presente regolamento.
    - predisposizione degli atti di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI ai professionisti interessati.
- 2. Nell'ambito della organizzazione dell'ALPI responsabilità e funzioni correlate al governo, alla programmazione, al controllo e al coordinamento dell'attività libero professionali sono assicurate dall'ufficio ALPI e definiti per come segue.
  - Il Direttore Sanitario aziendale, direttamente o tramite suo delegato, provvede a strutturare nell'ambito della direzione sanitaria aziendale un apposito e specifico ufficio denominato Ufficio ALPI preposto alle seguenti funzioni e attività:
    - Gestione dell'intero istituto dell'attività libero professionale aziendale e coordinamento degli specifici apporti forniti dal CUP, dal settore economico finanziario e da quello giuridico/economico dell'area risorse umane;
    - Detenere e pubblicizzare l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività libero professionale intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
    - detenere ed aggiornare la complessiva contabilità relativa ai volumi di attività espletata in tutte le strutture aziendali;

- fornire indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza;
- predisporre la raccolta di dati utili al monitoraggio periodico dell'attività liberoprofessionale da trasmettere al Dipartimento Tutela della Salute;
- individuare strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale sul territorio;
- collaborazione con il Dipartimento Tutela della salute in ordine a tematiche di gestione e di aggiornamento normativo.
- Supporto alla direzione generale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo;
- Istruttoria sulle domande di LPI ai fini dell'autorizzazione al suo esercizio, gestione dell'autorizzazione e suo aggiornamento entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- Istruttoria per la stipula delle convenzioni con eventuali soggetti terzi paganti;
- Collaborazione con il servizio economico finanziario e il servizio gestione del personale gli aspetti economico – contabili e fiscali;
- Verifica e controllo dell'ALPI provvedendo ad acquisire la documentazione comprovante la registrazione dell'attività e delle riscossioni effettuate ai fini dei controlli gestionali e contabili;
- Compilazione delle note di liquidazione da inviare mensilmente al servizio gestione del personale per la remunerazione dei professionisti e del personale che collabora e del personale addetto all'ufficio ALPI;
- Supporto organizzativo alle attività dell'organismo di promozione e verifica di cui al successivo art. 14;
- Monitoraggio e reporting trimestrale e annuale dell'ALPI di cui al DPGR n.150/2013;
- Detenere e pubblicizzare l'elenco dei professionisti che svolgono attività LPI, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
- Fornire indicazioni sulle attività di informazione ai professionisti e all'utenza;
- Disporre per gli incassi dei corrispettivi e per il rilascio delle fatture relative all'ALPI;
- Predispone gli atti per il rilascio di eventuale certificazione ai fini fiscali e statistici;
- Collabora con il competente Ufficio Ragioneria alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione per l'attività libero professionale;
- L'Ufficio ALPI, con cadenza almeno annuale, relaziona all'Organismo di cui al successivo articolo 14 in ordine ai compiti di propria competenza.

La direzione e il coordinamento delle funzioni e attività assegnate all'ufficio ALPI sono esercitate dal Direttore Sanitario aziendale o suo delegato, che per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio ALPI si avvale, in via provvisoria e fino alla definitiva strutturazione dell'Ufficio medesimo, del personale di supporto sanitario e amministrativo a tal fine già in atto utilizzato. Il personale di supporto effettivamente addetto alle attività dell'Ufficio ALPI partecipa ai proventi quale incentivo per la collaborazione ad assicurare la gestione dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

### Art. 14 Organismo paritetico di promozione e verifica

- 1. All'apposito organismo di promozione e verifica dell'attività libero professionale, composto da rappresentanti dell'Aziende e delle OO.SS. delle categorie dirigenziali interessate, di cui agli artt. 54, comma 6, CCNNL. delle aree dirigenziali, stipulato 18 giugno 2000 e all'art. 5, comma 2, letto H, DM 27 marzo 2000, sono assegnati i seguenti compiti:
  - controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati;
  - segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni qualiquantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
  - proposta al Direttore Generale di eventuali provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;

 formulazione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti sanitari che, nell' esercizio dell'ALPI, non abbia rispettato gli obblighi posti dalle disposizioni normative regionale ed aziendali.

L'Organismo, presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale, viene convocato almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Della sua attività l'Organismo fornisce al Direttore generale una relazione a cadenza almeno annuale.

- 2. L'organismo paritetico di promozione verifica è composto dal Direttore Sanitario dell'ASP che lo presiede e da otto membri di cui quattro designati dall'ASP e quattro designati dalle organizzazioni sindacali della dirigenza del ruolo sanitario.
  - I quattro rappresentanti della dirigenza del ruolo sanitario sono designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali per come di seguito indicato:
    - Due dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica.
    - Uno dalle organizzazioni sindacali della dirigenza veterinaria.
    - Uno dalle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria non medica.

I quattro rappresentanti di parte pubblica sono designati dall'Azienda per come di seguito indicato:

- Due dirigenti medici dell'Azienda.
- Un dirigente medico veterinario dell'Azienda.
- Un dirigente sanitario non medico dell'Azienda.

Le funzioni di segretario verbalizzante dell'organismo di cui al presente articolo sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda.


L'organismo di verifica opera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

### Art. 15 Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento aziendale è adottato, previa specifica contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. di sategoria, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Crotone n. 1 17 del 2 2 1 HK. 2016 , esso sostituisce ad ogni effetto di legge quello già adottato dall'azienda con deliberazione n. 2366 del 31.10.2000.

Ai fini della verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al DPGR n. 150/2013, il presente regolamento viene inviato, per la relativa approvazione, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che, qualora ne rilevi la difformità rispetto alla vigente normativa nazionale, alla disciplina contrattuale nonché alle linee guida regionali, rinvia il regolamento al Direttore Generale per i necessari adeguamenti, da effettuarsi entro i 60 giorni successivi.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di libera professione e, in particolare, a quelle indicate all'art. 1. del presente regolamento.




### **ALLEGATO 1**

### Procedura Operativa ALPI per le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti ad integrazione dell'attività istituzionale

- 1. L'ALPI di cui all'art. 2 comma 2 del regolamento viene definita, con apposito programma di lavoro/attività specifico per ogni tipologia e per ogni disciplina interessata, proposto dall'azienda sentita la Direzione della Struttura interessata e il Direttore del Dipartimento interessato, con i seguenti contenuti:
  - l'obiettivo che si intende perseguire (riduzione delle liste d'attesa e/o in carenza di organico volume di attività istituzionale che deve essere comunque assicurato)
  - la condizione di compatibilità dei dirigenti interessati
  - il numero e la tipologia delle prestazioni aggiuntive
  - le modalità organizzative
  - l'entità dei compensi per i dirigenti afferenti alle Unità Operative interessate;
  - la previsione di spesa
  - il reporting sulle attività relative alle prestazioni aggiuntive
  - le modalità della verifica e dei controlli anche in ordine ai tetti di spesa predefiniti
  - la durata
- 2. Il programma di attività nonché l'autorizzazione della stessa viene approvato con deliberazione dal Direttore Generale.
- 3. Va garantito, di norma, il rispetto dei principi della rotazione di tutto il personale delle Unità Operative interessate che eroga le prestazioni aggiuntive.
- 4. Il compenso relativo all'attività in oggetto viene corrisposto mensilmente, previa rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi prestazionali previsti dal piano di attività.
- 5. L'esercizio dell'attività libero professionale aggiuntiva richiesta ai dirigenti medici per le finalità e nei limiti di cui al programma di attività di cui al precedente punto 2 va svolta al di fuori dell'orario di servizio ed è possibile solo dopo avere assicurato gli obiettivi prestazionali negoziati per l'anno in corso per la U.O. interessata e di cui al relativo piano della performance aziendale.
- 6. I compensi dovuti al personale di cui trattasi per l'attività aggiuntiva svolta saranno corrisposti unitamente agli stipendi del mese successivo a quello di effettivo svolgimento dell'attività aggiuntiva, previa trasmissione, a cura del direttore del dipartimento di specifica attestazione mensile riportante:
  - i nominativi dei dirigenti che hanno assicurato le prestazioni aggiuntive.
  - la data, l'orario di inizio e fine dell'attività aggiuntiva svolta.
  - il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate.
  - l'espressa dichiarazione che l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio.

- 7. L'attestazione di cui al precedente punto 6 dovrà pervenire, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di effettivo svolgimento dell'attività, al competente Ufficio ALPI.
- 8. Il singolo professionista, in caso di contestuale e contemporanea attivazione dell'attività resa per conto dell' Azienda come prestazioni aggiuntive e di ALPI individuale, poiché quest'ultima, ai sensi dell'art. 54 del CCNL, non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda, è tenuto a dare prioritariamente risposta all'attività resa per conto dell'azienda di prestazioni aggiuntive e ad organizzare la propria ALPI individuale in modo da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
- 9. Le prestazioni svolte per conto dell'Azienda come prestazioni aggiuntive concorrono al raggiungimento del tetto di prestazioni o di volume orario previsto per la ALPI individuale di cui al comma 4 dell'art. 54 del CCNL/2000.
- 10. L'entità del compenso dovuto ai dirigenti è previsto e determinato nel suo ammontare dal C.C.N.L. che ai sensi dall'articolo 14, comma 6, del vigente CCNL è stabilita nella misura della tariffa oraria di € 60,00 lordi.
- 11. Alla remunerazione delle prestazioni ALPI di cui trattasi si farà fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g), del presente regolamento.
- 12. In caso di riduzione dei volumi di attività istituzionale a parità di risorse, una quota corrispondente di attività di prestazioni aggiuntive viene automaticamente trasformata in attività istituzionale, fino al raggiungimento del tetto negoziato.
- 13. In caso di ingiustificato scostamento o di violazione di quanto concordemente pattuito, si fa rinvio alla normativa prevista all'art. 14 del presente regolamento.
- 14. Il referente aziendale per le liste d'attesa monitora le liste d'attesa dell'attività istituzionale prima e dopo l'avvio della ALPI aziendale e informa l'organismo di promozione e verifica di cui all'articolo 14 del regolamento.



### **ALLEGATO 2**

Individuazione strutture provvisorie per la libera professione intramuraria

### PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE

Strutture Ambulatoriali

(utilizzabili in orari diversi dall'attività istituzionale)

### **DISCIPLINA**

### **SEDE PROVVISORIA AMBULATORIO**

Neonatologia	ambulatorio
istituzionale	
Malattie Infettive	ambulatorio
istituzionale	
Psichiatria	ambulatorio
istituzionale	
Cardiologia	ambulatorio
istituzionale	1
Nefrologia	ambulatorio
istituzionale	
Neurologia	ambulatorio
istituzionale	
Pediatria	ambulatorio
istituzionale	
Chirurgia Generale	ambulatorio
istituzionale	
Medicina Generale	ambulatorio
istituzionale	
Ortopedia	ambulatorio
istituzionale	
Ostetricia	ambulatorio
istituzionale	
Geriatria	ambulatorio
istituzionale	

Oculistica	ambulatorio
istituzionale	ambulatorio
ORL	ambulatorio
istituzionale	
Anestesia e terapia antalgica	ambulatorio
istituzionale	ambulatorio
Fisiopatologia Respiratoria	ambulatorio
istituzionale	
Undonin	
Urologia	ambulatorio
istituzionale	
Terapia Fisica e Medicina Riabilitativa	ambulatorio
istituzionale	ambulatono
Radiologia e Diagnostica per Immagini	ambulatorio
istituzionale	
Modising Nucleans	
Medicina Nucleare	ambulatorio
istituzionale	
Patologia Clinica	ambulatorio
istituzionale	ambdiatorio
Gastroenterologia	ambulatorio
istituzionale	
Endoscopia	
Endoscopia istituzionale	ambulatorio
istituzionale	
Diagnostica Ecografica	o me ha de la la carte
istituzionale	ambulatorio
Anatomia Patologica	ambulatorio
istituzionale	
Downstalesis	
Dermatologia	ambulatorio
istituzionale	
Diabetologia	genhalata ta
istituzionale	ambulatorio
Audiologia	ambulatorio
istituzionale	

### Strutture di Ricovero

Discipline	Posti Letto				
Malattie Infettive	2º Lotto, Piano Terra, Stanza nº	2			
Psichiatria	2° Lotto, 3° Piano, Stanza n°	1			
Cardiologia	1° Lotto, Piano Terra, Stanza n°	2			
Nefrologia	2° Lotto, 7° Piano, Stanza n°	1			
Pediatria	2° Lotto, 2° Piano, Stanza n°	1			
Chirurgia Generale	1° Lotto, 4° Piano, Stanza n°	4			
Medicina Generale	1° Lotto, 5° Piano, Stanza n°	4			
Ortopedia	1° Lotto, 3° Piano, Stanza n°	4			
Ostetricia e Gin.	1° Lotto, 2° Piano, Stanza n°	4			
Geriatria	1° Lotto, 6° Piano, Stanza n°	3			
Oculistica	2° Lotto, 5° Piano, Stanza n°	1			
ORL	2° Lotto, 6° Piano, Stanza n°	1			
TOTALE					

### **DISTRETTI SANITARI DI BASE**

### **Strutture Ambulatoriali**

(utilizzabili in orari diversi dall'attività istituzionale)

DSB CROTONE Istituzionali	Ambulatori
DSB CIRO' M. Istituzionali	Ambulatori
DSB MESORACA Istituzionali	Ambulatori



### **ALLEGATO 3**

# DISCIPLINE e/o SPECIALITA' e STRUTTURE CON LIMITATA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO ALPI FONDO DI PEREQUAZIONE

Alla ripartizione del fondo di perequazione partecipano i dirigenti medici appartenenti alle discipline o alle specialità di seguito riportate che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

- Igiene epidemiologia e sanità pubblica.
- Igiene degli alimenti e della nutrizione.
- Medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.
- Organizzazione dei servizi sanitari di base.
- Direzione medica di presidio ospedaliero.
- Programmazione e organizzazione sanitaria.
- Terapie intensive e rianimazione.
- Pronto soccorso accettazione e medicina d'urgenza.
- Centrale Operativa 118 e Suem 118.

### Allegato A

Crotone	
	Azienda Sanitaria
	Provinciale di Crotone
	Struttura ALPI
	Sede
Il sottoscritto Dr ma appartenenza , de servizio di spec avendo optato entro i termini di legge pi Crotone.	el presidio ospedaliero - distretto - cialista in,
CHIEDE	
Di essere autorizzato allo svolgimento dell'att delle strutture dell'azienda ed alle condizioni e stabilite con specifico provvedimento azie organizzazione dell'A.L.P.I. adottato dall'aziend del	modalità di svolgimento dalla stessa ndale in materia di disciplina ed
<ul> <li>a) Che l'impegno orario complessivo è pari a</li> <li>b) Che i volumi prestazionali globalmente prestazioni.</li> <li>c) Che le modalità di effettuazione dell'attività s di</li> </ul>	considerati sono pari a
di,,, d) Che la tipologia delle prestazioni e le relativo seguito indicate e stabilite dall'azienda o deliberazione n del	re tariffe adottate sono quelle qui di on il provvedimento adottato con
TIPOLOGIA PRESTAZIONI EROGABILI	TARIFFE
Distinti saluti.	

Data e firma per esteso

### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



### **ALLEGATO B**

Dr								
Unità Operativa								
P.O. / Distretto/ Dipartimento di								
Sede								
E, p/c Struttura ALPI ASP di Crotone Sede								
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale in strutture dell'azienda.								
Vista la comunicazione del, acquisita agli atti al n. del, con la quale il Dr ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria nelle strutture dell'azienda.								
Visto il provvedimento aziendale in materia di disciplina e organizzazione dell'A.LP.I., di cui alla deliberazione del Commissari Straordinario n del								
Dato atto che sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa in materia nonché quelle stabilite dal CCNL e dal regolamento aziendale in materia di esercizio dell'ALPI di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n del								
SI AUTORIZZA								
Il Dr, in via provvisoria e fino alla definitiva individuazione degli spazi dedicati, allo svolgimento dell'attività libero professionale nelle strutture, negli spazi e con le attrezzature, in atto utilizzati per l'attività istituzionale, della unità operativa di appartenenza, fermo restando che l'attività deve essere svolta secondo le prescrizioni e gli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento aziendale in materia.								
Si precisa che i volumi di attività nonché i volumi orari autorizzati con il presente provvedimento sono vincolati alle seguenti condizioni espressamente previste dal regolamento aziendale:								
<ul> <li>L'integrale assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate.</li> <li>Un corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale.</li> <li>I volumi di attività libero professionale non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.</li> <li>I volumi orari non possono superare il 50% dell'orario di lavoro istituzionale.</li> <li>I volumi prestazionali globalmente considerati sono autorizzati in misura di pari a prestazioni.</li> </ul>								
L'attività è autorizzata nei giorni di :								

L'impegno orario autorizzato è pari aor La tipologia delle prestazioni e le relative tarif l'azienda e qui di seguito specificati:	e settimanali. fe sono quelle preventivamente concordate cor
Tipologia delle prestazioni	tariffe
Si precisa inoltre che : L'attività di cui alla presente autorizzazione v attività previste dall'impegno di servizio.	a esercitata fuori dall'orario di servizio e dalle
Deve essere sempre garantita la pi assolvimento dei compiti d'istituto ed il persegu	iena funzionalità dei servizi, l'integrale ilmento degli obiettivi attribuiti.
L'attività non deve essere mai in contrasto con	i fini e gli interessi aziendali.
Gli importi corrisposti dagli utenti dovranno es uffici dell'azienda.	sere riscossi esclusivamente presso gli apposit
La gestione dell'attività è soggetta alle norme dicembre 1994 n. 724.	di cui all'art. 3, comma 6 e 7, della legge 23
La presente autorizzazione è sospesa in ca regolamento aziendale in materia di ALPI Straordinario ndeled ciascuno dei punti sopra precisati o per altre vic	aso di violazione delle disposizioni di cui a adottato con deliberazione del Commissario è revocata in caso di accertata violazione d plazioni di legge.
Crotone lì	
	Il Direttore Sanitario o suo delegato

QUOTA SUPPORTO DIRETTO		7	0 0	8,0	9,31	8,92	7.02	0,00	8.71	8.22	7.40	7.73	0,00	8.37	00.0	0,00	000	00.0	000	9,68	85,03 4,48
QUOTA PROFESSIONISTA O EQUIPE		20.00	67.73	76.16	65,14	62,45	49,17	71,33	66'09	57.54	51.77	54,08	68,57	58,60	79.09	60,62	79.09	60'62	70.50	67,75	1277,25 67,22
QUOTA LEGGE 189/2012 (accantonamento quota da destinare alla riduzione delle liste di attesa)		4 16	4.07	4,01	3,92	3,76	2,96	3,75	3,67	3,46	3,11	3,25	3,61	3,52	4,16	4,16	4,16	4,16	3,71	4,08	71,70 3,77
QUOTA SUPPORTO INDIRETTO E ATTIVITA' UFFICIO ALPI	•	3.66	3,58	3,52	3,44	3,30	2,60	3,30	3,22	3,04	2,74	2,86	3,17	3,10	3,66	3,66	3,66	3,66	3,26	4,53	63,98 3,37
QUOTA FONDO PEREQUATIVO	•	4.57	4,48	4,41	4,31	4,13	3,25	4,13	4,03	3,80	3,42	3,57	3,97	3,87	4,57	4,57	4,57	4,57	4,08	4,53	
QUOTA ASP PER RECUPERO COSTI DIRETTI E INDIRETTI (Compreso IRAP) SU TARIFFA APPLICATA ALL'UTENTE	2	8,51	10,46	11,90	13,89	17,44	35,00	17,49	19,38	23,93	31,56	28,50	50,69	22,53	8,51	8,51	8,51	8,51	18,45	9,44	323,20 17,01
TARIFFA	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TIPOLOGIA PRESTAZIONI		visita specialistica senza supporto diretto	visita specialistica con supporto diretto	chirurgia ambulatoriale senza supporto diretto	chirurgia ambulatoriale con supporto diretto	prestazioni di riabilitazione funzionale con supporto diretto	prestazioni di diagnostica laboratoristica	prestazioni di diagnostica strumentale senza supporto diretto	prestazioni di diagnostica strumentale con supporto diretto	prestazioni di diagnostica anatomoistologica con supporto diretto	prestazioni di diagnostica radiologica con contrasto con supporto diretto	prestazioni di diagnostica radiologica senza contrasto con supporto diretto	prestazioni di diagnostica ecografica senza supporto diretto	prestazioni di diagnostica ecografica con supporto diretto	prestazioni di igiene e sanità pubblica	prestazioni di medicina veterinaria	prestazioni di Igiene mentale	prestazioni diverse	prestazioni INAIL	attività operatoria in ricovero (tariffa al netto quota 50% DRG)	

1) Tariffa determinata in sede di autorizzazione in accordo tra dirigente LP e Azienda tenuto conto del tariffario nazionale vigente (minimo tariffario non inferiore alla quota di compartecipazione alla spesa (ticket) versata dall'utente per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, massimo stabilito in accordo tra LP e ASP in sede di autorizzazione di cui al modello 1 allegato al regolamento aziendale)

2) Quota Azienda % trattenuta applicata su tariffa colonna 1
 3) Quota Azienda % trattenuta a la netto della trattenuta di cui alla colonna 2
 4) Quota 4% applicata sulle voce 1 al netto della trattenuta di cui alla colonna 2
 5) Quota 5% applicata alla voce 1 al netto della trattenuta di cui alla colonna 2 - 3 e 4
 6) Quota 5% applicata alla voce 1 al netto della trattenuta di cui alla colonna 2 - 3 e 4
 7) Quota professionista al netto colonne 2 - 3 - 4 - 5
 7) Quota minima pari al 12.5% della quota spettante al professionista, importi maggiori possono essere pattuiti tra il LP e il personale di supporto diretto. La quota è calcolata sulla colonna 1 al netto delle trattenute di cui alla colonna 2 - 3 - 4 e 5